

TI_GERICHTE 12.2000.199 vom 8. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.199

FR: TI_GERICHTE 12.2000.199 du 8 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.199 del 8 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.03.2001 12.2000.199

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00199 Lugano 8 marzo 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00154 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 ottobre 1999 da _____ (rappr. dall'avv. _____) Contro _____ (rappr. dall'avv. _____) con la quale l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 50'105.40 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1999 mentre la controparte, con risposta e domanda riconvenzionale 19 novembre 1999, ha chiesto la reiezione della petizione e la condanna invece dell'attore al pagamento dell'importo di Fr. 47'780.80 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1999 su Fr. 25'000.- e dal 9 agosto 1999 su Fr. 22'780.80. Avendo il Pretore, con sentenza 27 settembre 2000, respinto la petizione ed accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l'attore principale a versare alla controparte l'importo di Fr. 46'280.80 oltre interessi al 5% da varie scadenze. Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 17 ottobre 2000, chiede: 1. L'appello è accolto. 2. Di conseguenza le cifre 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata sono annullate e quindi: 3. _____ è condannato a pagare a _____ Fr. 50'105.40 oltre interessi al 5% dall'11.8.1999. 4. È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Locarno 5. Tasse, spese e ripetibili dell'appello a carico di _____ i. mentre il convenuto, con osservazioni 27 novembre 2000, chiede la reiezione dell'appello per motivi d'ordine e di merito. Ritenuto in fatto: A. _____ afferma in causa, a sostegno delle sue pretese creditorie, di aver ricevuto mandato da _____ di provvedere allo studio di mercato, alla promozione ed alla distribuzione degli articoli ortopedici del convenuto. Per le prestazioni fornite egli ha fatturato, nell'agosto 1999, un importo complessivo di Fr. 94'815.- dal quale ha dedotto un acconto di Fr. 25'000.- ed il provento delle vendite di merce per Fr. 19'709.60 e di conseguenza chiede il versamento dell'importo a saldo di Fr. 50'105.40 oltre interessi. _____ si oppone alla petizione argomentando che i rapporti intercorsi con _____ non erano rappresentati da un mandato ma da un contratto di compravendita di articoli ortopedici che forniva a quest'ultimo affinché li vendesse al dettaglio. L'attore non gli avrebbe mai pagato le forniture per complessivi Fr. 22'780.80 mentre l'importo di Fr. 25'000.- che controparte indica quale acconto non sarebbe altro che un prestito concessogli e mai rimborsato. Di conseguenza chiede, in via riconvenzionale, la condanna di

controparte al pagamento di questi importi. B. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto che tra le parti era sorto un rapporto di compravendita e che la somma di Fr. 25'000.- rappresentava un mutuo concesso da _____ a _____. Di conseguenza ha respinto la petizione ed accolto parzialmente, operando alcune deduzioni sui crediti vantati dall'attore riconvenzionale, la sua domanda. C. Degli argomenti dell'appello e delle osservazioni allo stesso si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi di diritto.

Considerato in diritto:

1. L'appello presentato da _____ si presenta carente dal punto di vista formale per quanto è del rispetto delle modalità di contenuto volute dall'art. 309 CPC. Le domande di giudizio, così come testualmente riportate in ingresso, chiedono l'annullamento delle " cifre 4 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata" quando il dispositivo della decisione del Pretore comprende unicamente tre punti; si deve poter presumere che allora l'appellante intenda riferirsi ai considerandi della sentenza che al punto 4 si diffondono sul rapporto di diritto instauratosi tra le parti ed al punto 6 riferiscono della causa giuridica a fronte del versamento all'attore dell'importo di Fr. 25'000.--. Nelle sue domande d'appello, l'appellante non comprende il dispositivo sulle spese e ripetibili dell'azione principale e nemmeno chiede che, in conseguenza del suo appello, sia respinta la domanda riconvenzionale. Le conseguenze, dal punto di vista procedurale, di queste mancanze formali possono in ogni modo essere lasciate indecise poiché, come si vedrà nel seguito, l'appello deve essere respinto anche nel merito.

2. A sostegno delle sue tesi, in particolare dell'esistenza di un contratto di mandato conferitogli da _____ e del versamento da parte di quest'ultimo dell'importo di Fr. 25'000.- a titolo di acconto sulle prestazioni del mandatario, _____ non ha apportato, di fronte alle puntuali contestazioni della controparte, uno straccio di prova: i documenti prodotti con gli allegati scritti introduttivi di causa si limitano alla procura al suo patrocinatore, alle copie di due fatture per le sue prestazioni ed al precetto esecutivo e, nel corso dell'istruttoria, ha rinunciato all'interrogatorio formale del convenuto, unica prova che aveva chiesto in occasione dell'udienza preliminare. Ritiene che i fatti da lui descritti, come evidenziato senza prova alcuna, siano rappresentativi di un rapporto di mandato quale "soluzione logica e lineare" mentre la tesi di controparte, confermata dal primo giudice, dell'esistenza della compravendita troverebbe "ostacolo logico insormontabile" nel versamento dell'importo di Fr. 25'000.- poiché "non si è mai visto un venditore che paga l'acquirente". Dimentica però di affrontare criticamente tutte le prove e gli indizi che indicano come quel versamento sia effettivamente un mutuo: in particolare le lettere di sollecito per il versamento di rate in restituzione del mutuo o per il suo rimborso del 19 aprile 1999 (doc. 10), del 1 giugno 1999 (doc. 11), del 23 giugno 1999 (doc. 12) e del 15 luglio 1999 (doc. 13) nei confronti delle quali l'attore non ha mai eccepito nulla e, anche negli allegati scritti di causa, si è ben guardato dallo spendere una parola al proposito ignorando la rilevanza di queste prove. Anzi con una e-mail del 22 maggio 1999 (doc. 26) afferma che "per i soldi che mi hai prestato, vedo di ridarteli subito" e cerca di giustificare tale dichiarazione accennando, per la prima volta, in appello, della possibilità che abbia fatto riferimento a qualsivoglia mutuo garantitogli dalla generosa controparte (punto 3.37 dell'appello): l'argomentazione, che ha tutta l'aria della presa in giro, si squalifica da sé e caratterizza l'appello come temerario e proposto unicamente a fini defatigatori.

3. La stessa conclusione di assoluta inconcludenza spetta anche all'argomento, che l'appellante ritiene decisivo per la prova di un rapporto di mandato (punto 3.12 dell'appello), tratto da una e-mail del 10 ottobre 1998 (doc. 21) con la quale il preteso mandante _____ darebbe precise istruzioni al preteso mandatario _____ sui prezzi da praticare. L'appellante non si accorge, o non vuole accorgersi, che

proprio quella comunicazione conferma un rapporto di compravendita tanto è vero che _____ dice di aver aggiunto il 10% al prezzo della merce che paga lui per tenere conto delle sue spese e su questo prezzo "che acquisti" _____ deve aggiungere il 40/50%, inteso evidentemente quale suo utile che può essere collocato unicamente in un'operazione di rivendita al dettaglio. Nella stessa direzione conduce la deposizione testimoniale della signora _____ che, nell'appello, _____ si guarda bene dall'affrontare o dal contestare partitamente. Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 17 ottobre 2000 di _____ è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: taxa di giustizia Fr. 1'450.- spese Fr. 50.- Fr. 1'500.- già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 4'000.- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: – _____. Comunicazione alla Pretura di Locarno- Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.